



## MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

### VERBALE VALUTAZIONE IDONEITA' DITTE

Nel giorno 20 marzo 2023, si è nuovamente riunita la Commissione, nominata (All.1) nell'ambito della procedura del bando di gara "Acquisizione di n. 13 radar per la rilevazione di fuoco nemico ed il tasking dei sistemi di protezione (controfuoco)" con CIG: Z5135E279F, a seguito della sospensione decisa nelle more della ricezione della documentazione richiesta, attraverso soccorso istruttorio, alle Società [REDACTED], [REDACTED] per conto di [REDACTED] e [REDACTED].

Alle richieste di soccorso istruttorio (All.2), inviate il 28 febbraio 2023 - a seguito della "Relazione stato lavori della commissione valutazione idoneità ditte (All. 3)" - con indicazione del termine massimo consentito ex art 83 c. 9 d.lgs. 50/2016 di inviare la documentazione **entro 10 giorni**:

- la [REDACTED] non ha risposto nei termini previsti dal soccorso istruttorio in quanto la comunicazione è pervenuta con PEC in data 14 Marzo 2023 alle ore 17:12 (All.4) e pertanto la predetta Società è da **escludere dalla procedura**.
- la [REDACTED], la quale scrive per conto di [REDACTED], alla quale, in particolare, sono stati richiesti la certificazione inerente l'elenco dei principali lavori, forniture e/o servizi effettuati, documentazione relativa alle dettagliate referenze del fatturato globale e del fatturato relativo a forniture analoghe all'oggetto del bando, ha dichiarato esplicitamente che le informazioni relative al volume dei contratti ed ai clienti non possono essere fornite, in quanto la [REDACTED] è posseduta al 100% da una società quotata alla borsa di [REDACTED] e secondo la legge [REDACTED] è vietato a una società quotata al [REDACTED] di fornire informazioni che non siano state presentate apertamente agli investitori (All.5). La citata società nel citato All. 5, ha proposto delle modalità alternative che la Commissione ritiene non accettabili in quanto non possano efficacemente sostituire la documentazione richiesta dal bando.

La stessa Società richiede, altresì, un termine di proroga di ulteriori 10 giorni "per perfezionare alcuni aspetti della documentazione allegata" (All. 6).

La Commissione ha valutato che la richiesta di proroga non possa essere accolta perché “una proroga è riconosciuta nei casi di obiettiva impossibilità o difficoltà dovute a cause “esterne”, indipendenti dalla volontà del concorrente” (Parere ANAC n. 751/2018). Pur volendo considerare come causa esterna l’esistenza di una normativa [REDACTED], c’è da sottolineare che fin dall’inizio l’istante era ben cosciente dell’ostacolo, visto che a seguito della pubblicazione del bando lo stesso ha inoltrato alla Direzione il quesito n.1 pubblicato all’interno del documento “Richieste di chiarimenti/quesiti e risposte della Stazione Appaltante”. La Società, dunque, avrebbe avuto tutto il tempo per porre in essere le azioni per approfondire la tematica e verificare la fattibilità di poter reperire le informazioni in parola, che qualora sensibili, potevano essere inviate secondo gli appositi canali che garantiscono la riservatezza. Tale ultima possibilità è stata offerta, infine, anche nella lettera di soccorso istruttorio alla quale non è seguita la richiesta di avere delle indicazioni più particolareggiate in merito, non dando atto quindi di un tempestivo impegno per adeguarsi alla richiesta.

Per quanto sopra la predetta Società è da escludere dalla procedura.

- la società [REDACTED], ha inviato la documentazione che risulta essere non completa, in quanto mancano le referenze relative alla fornitura globale, richieste con il soccorso istruttorio in parola.

Inoltre dal dettaglio inviato in merito al “Fatturato relativo a Radar” (All.7) emerge che gli importi per gli anni 2019 e 2021 risultano essere inferiori dal valore indicato nel bando di gara pari a 38 Mln di euro. Da una ulteriore verifica “dell’Allegato A – Elenco Principali Forniture” (All.8 – inviato anche quale giustificativo delle forniture analoghe e discordante dal documento “Fatturato relativo a Radar”) con riferimento alla voce Cliente – [REDACTED] – fatturato 2019 e 2021, è stata esaminata la certificazione a corredo dalla quale emerge che sono presenti delle voci che possono ricadere nell’ambito delle forniture analoghe, ma il cui valore, anche se aggiunto nei campi fatturato 2019 e fatturato 2021 del file “Fatturato relativo a Radar”, non consente di raggiungere la soglia citata dei 38 Mln euro prevista dal bando di gara.

Altra rilevante questione è la procura depositata (All. 9). A seguito di soccorso istruttorio nel quale vi è la richiesta di una procura appropriata in quanto dalla stessa non si evincono i poteri del Sig. [REDACTED] per firmare la documentazione, la Società ha confermato lo stesso documento, dichiarando che i poteri di firma da prendere in considerazione sono quelli relativi al punto 15 (pag. 3 della procura), in particolare alla sottoscrizione di offerte non vincolanti. E’ da sottolineare che in procura, al punto 15, dopo le parole “offerta non vincolante” tra parentesi è riportata la sigla ROM come per esplicitare ciò che si intende per offerta non vincolante (e non per fare un esempio, né per indicare un significato tra i tanti a disposizione).

ROM, *Rough Order of Magnitude*, indica una stima approssimativa dell'ordine di grandezza; più in dettaglio, si tratta di stime dello sforzo e dei costi coinvolti nel completamento di un progetto. Un costo ROM è un'approssimazione generale del costo della fornitura di un servizio dichiarato, esso si basa sull'esperienza, sui costi di servizi simili o su un esame superficiale delle tariffe di altri fornitori. Un costo ROM viene solitamente fornito a un cliente che richiede informazioni generali.

La domanda di partecipazione ad un bando non può essere considerata un'offerta, né tanto meno una ROM. Pur volendo individuare un altro punto della procura dal quale possano essere dedotti i poteri di firma per una domanda di partecipazione al bando per un importo di €. 156 Mln e la relativa compilazione, sottoscrizione e trasmissione di tutta la documentazione richiesta, non si evince alcun potere corrispondente che possa giustificare la firma del Sig. [REDACTED]

Per quanto sopra la predetta Società è da **escludere dalla procedura**.

In conclusione, la Commissione, analizzata l'intera documentazione pervenuta, ritiene che le tre domande di partecipazione, per i motivi suesposti, **siano non idonee** e pertanto non ammesse alla seconda fase della procedura.

Le Società escluse saranno informate con lettera Pec dell'esito della valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data 20.03.2023.

#### LA COMMISSIONE

F.A. Dott.ssa Ida GALASSO

[REDACTED]

T.Col Marco ANTONUCCI

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

Col. Giuseppe BONOMO

[REDACTED]

Visto, si approva:

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Ing. Angelo GERVASIO

[REDACTED]